

## **Decreto 31 luglio 2000, n. 320 (integrato e modificato dal Decreto 27 aprile 2006, n. 215)**

### *Art. 12*

#### *Previsione di penali e revoca delle agevolazioni*

....

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:

.....

g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.

**3-bis.** Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

**3-ter.** Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## **Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 8133/GC del 4 agosto 2006**

### **2. Obiettivo occupazionale**

L'obiettivo occupazionale può essere adeguato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g del D.M. 320/00, come sostituito dal D.M. 215/06, in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento ammesso solo qualora tale riduzione sia dovuta ad una variante del programma di investimenti approvata dal Soggetto responsabile locale.

Le aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, ai fini della localizzazione degli investimenti produttivi da realizzare mediante contratti d'area, sono individuate in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998.

In relazione all'articolo 12, comma 3-ter del D.M. 320/00, come integrato dal D.M. 215/06, si evidenzia che ai fini del calcolo degli occupati l'impresa sarà tenuta a presentare, su richiesta dell'Amministrazione o della Commissione preposta all'accertamento finale di spesa, tutta la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo impiego del personale assunto in base alle forme contrattuali indicate dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale documentazione dovrà contenere tutte le informazioni utili a determinare il numero di unità lavorative annue (ULA), ossia il numero medio mensile di dipendenti a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento per il calcolo dell'obiettivo occupazionale; a tal fine, il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

## **Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0025386 del 3 maggio 2007**

### **3. Precisazioni sul punto 2 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (Obiettivo occupazionale)**

Come noto, la normativa di riferimento per i Patti territoriali e i Contratti d'area è quella vigente alla data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria dello strumento negoziale e pertanto relativamente alle modalità di

calcolo dell'obiettivo occupazionale, quanto indicato al punto 2 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (ovvero che il calcolo viene effettuato a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni) si applica alle iniziative imprenditoriali con data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria successiva al 12 ottobre 2005, data di pubblicazione in G.U.R.I. del Decreto 18 aprile 2005 riguardante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l'individuazione della dimensione aziendale. E' possibile applicare tale modalità di calcolo dell'obiettivo occupazionale anche alle iniziative imprenditoriali la cui data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria sia antecedente al 12 ottobre 2005 nel caso in cui rappresenti la condizione di maggior vantaggio per l'impresa stessa.

## **Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0043850 del 30 novembre 2007**

### ***2. Ulteriori precisazioni sul punto 2 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (Obiettivo occupazionale)***

L'articolo 12, comma 3 – ter del D.M. 320/2000, come modificato ed integrato dal D.M. 215/2006, prevede che, in sede di determinazione del numero di occupati preesistenti e di quelli a regime ai fini della verifica del perseguimento dell'obiettivo occupazionale, oltre ai lavoratori dipendenti possano essere considerate anche le altre figure professionali individuate dal D.Lgs 276/2003. Ad integrazione di quanto già chiarito con la Circolare n. 8133 del 4 agosto 2006, con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito al calcolo del numero degli occupati.

Per il calcolo degli occupati, sia con riferimento all'occupazione preesistente che con riferimento all'occupazione a regime, si procede come segue:

- a) si determina, con le modalità già note disciplinate in relazione alla legge n. 488/92, il numero medio mensile nel periodo di riferimento dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, riferito all'unità produttiva interessata dall'iniziativa agevolata, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S;
- b) si determina il numero dei lavoratori assunti in base alle altre forme contrattuali previste dal D.Lgs 276/2003 nel periodo di riferimento relativo all'unità produttiva interessata dall'iniziativa agevolata, conteggiando ciascun lavoratore pari a 1 unità, nel caso in cui il numero delle ore lavorate sia pari o superiore a 1540; nel caso in cui il numero delle ore lavorate sia inferiore a 1540, il lavoratore è considerato frazione di unità pari al rapporto tra le ore effettivamente lavorate e 1540;
- c) per ottenere il dato occupazionale complessivo per il periodo di riferimento si sommano i valori risultanti dai calcoli indicati alle precedenti lettere a) e b).

Il calcolo del numero degli occupati di cui alla lettera b) viene effettuato sulla base dei dati desunti dal relativo contratto di lavoro ovvero, qualora quest'ultimo non lo consenta, sulla base di una specifica dichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del DPR n. 445/200, contenete il riferimento al contratto ed il numero di ore effettivamente lavorate in esecuzione del contratto medesimo, per il periodo di riferimento. Qualora i dati necessari per il calcolo non siano desumibili dai contratti di lavoro e l'impresa non disponga delle predette dichiarazioni dei lavoratori, questi ultimi non potranno essere considerati nel calcolo.

Pertanto, l'impresa beneficiaria sarà tenuta a fornire, anche su richiesta degli istituti convenzionati, tutta la documentazione idonea a dimostrare i dati utili per la verifica dell'obiettivo occupazionale.